

**Edizione di martedì 9 ottobre 2018**

## **REDDITO IMPRESA E IRAP**

**Deducibile la perdita su crediti derivante da atto transattivo**

di **Fabio Landuzzi**

## **DICHIARAZIONI**

**Il visto di conformità nel modello Redditi**

di **Federica Furlani**

## **CONTROLLO**

**Il controllo interno della qualità del revisore legale – I° parte**

di **Francesco Rizzi**

## **ACCERTAMENTO**

**Differenze tra dichiarazione Iva e operazioni comunicate: gli effetti**

di **Lucia Recchioni**

## **BILANCIO**

**Azioni proprie**

di **EVOLUTION**

## **VIAGGI E TEMPO LIBERO**

**Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico**

di **Andrea Valiotto**

## REDDITO IMPRESA E IRAP

---

### ***Deducibile la perdita su crediti derivante da atto transattivo***

di **Fabio Landuzzi**

L'ordinanza della **Corte di Cassazione n. 10643/2018** conferma, sulla scorta di alcuni richiamati precedenti arresti giurisprudenziali in materia, che la **perdita su crediti** originata dalla decisione dell'imprenditore di **transigere con il debitore** per un ammontare anche significativamente inferiore rispetto al credito originario è **deducibile ai fini delle imposte sul reddito** in quanto e per quanto essa risulta **documentata in modo certo e preciso** ai sensi dell'[articolo 101, comma 5, Tuir](#).

Il caso oggetto dell'arresto in commento afferisce ad una fattispecie sorta in vigenza del precedente [articolo 66, comma 3, Tuir](#), ma la sostanza ed in particolare i principi affermati sono di piena ed **assoluta attualità** e confermano quanto già la Suprema Corte ha avuto modo di richiamare nel decidere situazioni analoghe.

Si tratta infatti del caso di una impresa che, titolare di un **credito commerciale** di oltre 64 milioni delle vecchie Lire **decide di transigere con il debitore** insolvente a fronte del pagamento da parte di quest'ultimo di un importo di poco più di 6 milioni di Lire, realizzando così una **perdita del 90% del credito** originario.

Di rilievo vi è che il comportamento tenuto dall'impresa nel caso di specie, come avevano osservato anche i giudici di secondo grado, è del tutto virtuoso; infatti, erano state **intraprese azioni adeguate** per la riscossione del credito.

Nella sentenza sono richiamati in particolare la **notifica del precetto** ed anche **l'istanza di fallimento**. Ma tutte le azioni intraprese erano risultate infruttuose, così che l'imprenditore aveva *obtorto collo* deciso di accondiscendere ad una **soluzione transattiva** che, seppure poco soddisfacente sul piano economico, risultava alla prova dei fatti quella **razionalmente più conveniente**.

E proprio su questi aspetti si pone l'attenzione della Cassazione; ovvero, sussistono **"fatti oggettivi"** che mostrano quanto la scelta dell'impresa sia stata al riguardo **"ragionevole e giustificata"**, rispetto alla **alternativa di proseguire in azioni** giudiziarie.

Quindi, osserva la Cassazione, la **scelta imprenditoriale di transigere** con il debitore non rende affatto ineducibile la perdita che ne deriva, perché il Legislatore nel disciplinare la materia delle perdite su crediti ai fini fiscali ha riguardo **"solo alla oggettività della perdita"** mentre **"non pone nessuna limitazione o differenziazione a seconda della causa di produzione della stessa"**.

D'altra parte, il tema della deducibilità delle perdite su crediti va sempre risolto non in astratto, ma avuto riguardo al singolo caso di specie.

A questo proposito, ciò che di interessante si trae dalla pronuncia in commento è che le **scelte imprenditoriali** che rispondono a obiettivi **criteri di economicità** e **di razionalità** sono senza dubbio elementi in grado di produrre effetti di **certezza e precisione** che autorizzano perciò al riconoscimento fiscale della perdita su crediti.

Ciò, quindi, anche quando essa é di ammontare rilevante – nel caso di specie, si trattava del 90% del credito iniziale – e la fonte della stessa sia un **atto transattivo**, e quindi al di fuori di una **procedura concorsuale** o assimilata del debitore.



Seminario di specializzazione

**LA RESPONSABILITÀ EX D.LGS. 231/01 E  
LA GESTIONE DEL RISCHIO D'IMPRESA**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## DICHIARAZIONI

### *Il visto di conformità nel modello Redditi*

di **Federica Furlani**

Come noto, i **crediti** che risultano dal modello Redditi possono essere **utilizzati in compensazione dal giorno successivo** a quello di **chiusura del periodo di imposta** per cui deve essere presentata la dichiarazione: quindi in linea generale a partire dal mese di **gennaio**.

Tuttavia, i contribuenti che utilizzano in **compensazione** i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, **per importi superiori a 5.000 euro annui**, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del **visto di conformità**, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

In alternativa la dichiarazione deve essere sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale, anche dal **soggetto che esercita il controllo contabile** attestante l'esecuzione dei controlli previsti per il rilascio del visto ex [articolo 2, comma 2, D.M. 164/1999](#).

Nel frontespizio dei modelli Redditi 2018 che ci apprestiamo a trasmettere, nel caso di apposizione del **visto di conformità**, va pertanto sottoscritta l'apposita sezione o va apposta la firma per attestazione da parte del soggetto incaricato:

<b>VISTO DI CONFORMITÀ</b> Riservato al C.A.F. o al professionista	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.	Codice fiscale del C.A.F.	
	Codice fiscale del professionista		
	Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA		

		<b>FIRMA DELLA DICHIARAZIONE</b>		<b>FIRMA PER ATTESTAZIONE</b>	
<b>Soggetto</b>	<b>Codice fiscale</b>				

Come precisato dalla [circolare AdE 28/E/2014](#), i controlli che devono essere effettuati per rilasciare il visto di conformità corrispondono in buona parte a quelli previsti dagli [articoli 36-bis](#) e [36-ter D.P.R. 600/1973](#) e sono finalizzati ad **evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili, delle imposte e delle ritenute, nonché nel riporto delle eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni**.

Il rilascio del visto di conformità implica pertanto il **riscontro della corrispondenza** dei **dati** esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa **documentazione** e alle disposizioni

che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto e i versamenti.

Inoltre, per i soggetti **obbligati alla tenuta delle scritture contabili**, relativamente alle dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta, i controlli implicano:

- la verifica della **regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie**;
- la **verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili** e di queste ultime alla relativa

*È importante evidenziare **che i riscontri non comportano valutazioni di merito, ma il solo controllo formale in ordine all'ammontare delle componenti positive e negative relative all'attività di impresa e/o di lavoro autonomo esercitata, rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché in ordine all'ammontare dei compensi e delle somme corrisposti in qualità di sostituto d'imposta.***

L'**allegato A** della citata [circolare AdE 28/E/2014](#) contiene una **check-list** per illustrare gli adempimenti dei soggetti coinvolti nell'attività di controllo per ciascuna tipologia di **dichiarazione** interessata, precisando che i riscontri indicati da porre in essere devono comunque intendersi non esaustivi e quindi **oggetto di integrazione**, ove necessario, da parte del soggetto che appone il visto in base allo specifico caso.

#### **CHECK LIST VISTO DI CONFORMITA' CREDITI FISCALI DICHIARAZIONE UNICO PF, SP**

1. **Esistenza** dei libri contabili e fiscali obbligatori
2. **Regolarità** dei libri contabili e fiscali obbligatori
3. Riscontro del **risultato di esercizio** emergente dalle scritture contabili
4. Corrispondenza delle **rettifiche fiscali** utili a determinare il risultato fiscale alle variazioni in aumento/diminuzione indicate nel quadro RF del modello Redditi ed alla relativa documentazione (se in contabilità ordinaria)
5. Corrispondenza dei valori indicati nel **quadro RG** del modello Redditi alla relativa documentazione (se in contabilità semplificata)
6. Corrispondenza dei valori indicati nel **quadro RE** del modello Redditi alla relativa documentazione
7. Controllo documentale degli **oneri deducibili**
8. Controllo documentale degli **oneri detraibili**
9. Controllo documentale dei **crediti d'imposta**
10. Riscontro dell'**eccedenza d'imposta** emergente dal modello Redditi dell'anno precedente
11. Controllo delle **compensazioni** effettuate nell'anno
12. Controllo delle **ritenute d'acconto**
13. Controllo dei **pagamenti** effettuati con il modello F24 per i versamenti in acconto e a saldo

#### 14. Controllo delle **perdite pregresse**

### DICHIARAZIONE UNICO SC

1. **Esistenza** dei **libri contabili e fiscali** obbligatori
2. **Regolarità** dei libri contabili e fiscali obbligatori
3. Riscontro del **risultato di esercizio** emergente dalle scritture contabili
4. Corrispondenza delle **rettifiche fiscali** utili a determinare il risultato fiscale alle variazioni in aumento/diminuzione indicate nel quadro RF del modello Redditi ed alla relativa documentazione (se in contabilità ordinaria)
5. Controllo documentale delle **detrazioni**
6. Controllo documentale dei **crediti d'imposta**
7. Riscontro dell'**eccedenza d'imposta** emergente dal modello Redditi dell'anno precedente
8. Controllo delle **compensazioni** effettuate nell'anno
9. Controllo delle **ritenute d'acconto**
10. Controllo dei **pagamenti** effettuati con il modello F24 per i versamenti in acconto e a saldo
11. Controllo delle **perdite pregresse**

### DICHIARAZIONE IRAP

1. **Esistenza** dei libri contabili e fiscali obbligatori
2. **Regolarità** dei libri contabili e fiscali obbligatori
3. **Corrispondenza** dei dati utili a determinare il valore della produzione con le scritture contabili e la documentazione
4. Riscontro delle **deduzioni Irap** con la relativa documentazione
5. Riscontro dell'**eccedenza d'imposta** emergente dalla dichiarazione Irap dell'anno precedente
6. Controllo delle **compensazioni** effettuate nell'anno
7. Controllo dei **pagamenti** effettuati con il modello F24 per i versamenti in acconto e a saldo

### DICHIARAZIONE 770

1. **Esistenza** dei libri contabili e fiscali obbligatori
2. **Regolarità** dei libri contabili e fiscali obbligatori
3. Riscontro dei **dati delle CU** e delle certificazioni
4. Controllo dei **totali** delle ritenute
5. Controllo delle **compensazioni** effettuate nell'anno
6. Controllo dei **pagamenti** effettuati con il modello F24 per i versamenti in acconto e a saldo
7. Riscontro dell'**eccedenza d'imposta** emergente dal mod. 770 dell'anno precedente

Seminario di specializzazione

## **L'ANTIRICICLAGGIO NEGLI ADEMPIMENTI DELLO STUDIO PROFESSIONALE: DALLA TEORIA ALLA PRATICA**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## CONTROLLO

---

### ***Il controllo interno della qualità del revisore legale – I° parte***

di **Francesco Rizzi**

Il **controllo della qualità** del lavoro di **revisione legale** è un aspetto di **primaria** importanza sia per il **revisore** legale che per l'**autorità** a cui la legge affida il compito di **vigilanza** e **controllo** della **qualità** dell'**incarico** di revisione legale.

Il **controllo della qualità** del lavoro di revisione legale può essere:

- “**interno**”, qualora venga **svolto** dallo stesso **revisore** titolare dell'incarico di revisione legale;
- “**esterno**”, nel caso in cui venga **svolto** da un “**controllore**” **terzo**, appositamente incaricato dal **MEF**.

Considerata l'**estensione** dell'argomento, si esporrà il tema in maniera **sintetica** e facendo riferimento al solo controllo “**interno**” della qualità nel **caso**, più comune, della revisione legale di una **società** commerciale **non** quotata e diversa dai cosiddetti **EIP** (Enti di Interesse Pubblico).

Ciò premesso, si precisa in primo luogo che le principali **fonti** normative e di prassi professionale relative al suddetto argomento sono le seguenti:

- [articoli 10 ter, 10 quater, 11, 20, 21 e 21 bis, D.Lgs. 39/2010](#);
- **principio internazionale sul controllo della qualità ISQC Italia 1**;
- **principio di revisione internazionale ISA Italia n. 220**;
- documento CNDCEC, “**Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni**” (capitolo 27).

Per quel che concerne il controllo “**interno**” della qualità è previsto che **ogni** revisore legale **debba** dotarsi di un apposito “**sistema di controllo interno della qualità**” al fine di **verificare** il rispetto delle **corrette** procedure di lavoro a **tutti i livelli** della propria **struttura**.

In particolare, ogni “**soggetto abilitato**” alla revisione (ovvero ogni revisore legale, sia esso un singolo professionista o una società di revisione oppure ancora un membro del collegio sindacale con incarico di revisione legale), che sia dotato di una propria “**struttura**” più o meno articolata o usufruisca della collaborazione di un “**team di revisione**” più o meno numeroso, **deve** fare riferimento alle **regole** e alle **linee guida** contenute nel **principio internazionale sul controllo della qualità ISQC Italia 1**.



La locuzione “**team di revisione**” deve intendersi riferita ai seguenti soggetti:

- il **soggetto incaricato** della revisione e i suoi eventuali **partners** che partecipano allo svolgimento dell'incarico;
- il “**personale professionale**” (ovvero i **dipendenti**, i **collaboratori** professionali e gli eventuali **esperti** impiegati dal revisore) che **partecipa** allo svolgimento dell'incarico;
- **ogni persona** eventualmente **impiegata** dal revisore o da un altro soggetto appartenente alla sua **rete** che svolge procedure relative all'incarico.

Inoltre, in base a dette linee guida, il “**sistema di controllo interno della qualità**” deve essere **basato** su **procedure** e **direttive** riguardanti i seguenti **elementi fondamentali**:

- le **responsabilità apicali per la qualità** (la **responsabilità finale** del “sistema di controllo interno della qualità” deve essere: dell'**organo amministrativo** del soggetto abilitato; di **ciascun membro** del collegio sindacale, in caso di incarico di revisione legale affidato anche all'organo di controllo; del **singolo professionista** che assume l'incarico di sindaco unico);
- i **principi etici applicabili** (le procedure e le direttive devono mirare a far **conoscere** e **rispettare**, con ragionevole sicurezza, i principi etici applicabili, incluse l'**indipendenza** e l'**obiettività**, a tutto il “**personale professionale**”);
- l'**accettazione** e il **mantenimento dell'incarico** (le procedure e le direttive devono **garantire**, con ragionevole sicurezza, che il soggetto abilitato decida in merito all'accettazione o al mantenimento dell'incarico **solo dopo** aver svolto le **attività** a tal fine previste dalle **norme** e dai **principi di revisione**);
- le **risorse umane** (le procedure e le direttive devono garantire, con ragionevole sicurezza, che il “**personale professionale**” posseda le necessarie **competenze** e sia in grado di svolgere il lavoro professionale in maniera **diligente**);
- lo **svolgimento dell'incarico** (le procedure e le direttive devono avere ad oggetto **regole applicative** relative a: l'**uniformità** della **qualità** negli incarichi di revisione; la **supervisione** del lavoro; il **riesame** del lavoro; la **consultazione**; le **divergenze di opinione**; le **carte di lavoro** relative allo svolgimento dell'incarico);
- il **monitoraggio** (sia del sistema di controllo **interno** della qualità sia degli **incarichi** di revisione);
- la **documentazione** (ovvero l'insieme dei **moduli applicativi** delle procedure relative ai predetti elementi. Tuttavia, i revisori di **minori dimensioni** possono utilizzare procedure più **informali** ai fini della documentazione, quali semplici **annotazioni** manuali, **check list** e **formulari**).

Per **ciascuno** dei suddetti elementi, il revisore **deve** quindi predisporre specifiche **direttive** e **procedure** che deve comunicare a **tutto** il “**personale professionale**”. Tali comunicazioni devono avvenire in **forma scritta** ovvero, per i soggetti abilitati di **minori dimensioni**, usando anche procedure **meno formali**.

La **documentazione** relativa all'operatività di tale sistema dovrà essere **conservata** dal revisore

per almeno **10 anni** dalla data della relazione di revisione.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



*Special Event*  
**L'IMPOSTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL REVISORE LEGALE  
ATTRAVERSO L'ANALISI DI UN CASO OPERATIVO**  
Scopri le sedi in programmazione >

## ACCERTAMENTO

---

### ***Differenze tra dichiarazione Iva e operazioni comunicate: gli effetti***

di Lucia Recchioni

La nuova “**comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo**” arriverà ai contribuenti a mezzo **pec**, se emergeranno delle **differenze** tra il **volume d'affari dichiarato** e l'**importo delle operazioni comunicate** dai **titolari di partita Iva** e dai loro **clienti**.

Con il [Provvedimento prot. n. 237975 del 08.10.2018](#) l'Agenzia delle entrate ha infatti dato attuazione alle disposizioni di cui all'[articolo 1, comma 636, L. 190/2014](#), in forza del quale, con **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate**, devono essere individuate le **modalità** con le quali gli **elementi** e le **informazioni** in possesso dell'Amministrazione finanziaria sono messe **a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza**.

Il **Provvedimento** in esame chiarisce quindi che le informazioni sono trasmesse al **contribuente** a mezzo **pec**; nei casi di **indirizzo pec** non attivo o non registrato nel pubblico elenco (INI-PEC), l'invio è effettuato per **posta ordinaria**. I dati sono poi inviati alla **Guardia di Finanza** con **strumenti informatici**.

La stessa comunicazione e le relative informazioni di dettaglio sono poi consultabili dal contribuente all'interno dell'area riservata del “**Cassetto fiscale**”. Più precisamente, i **dati forniti** sono i seguenti:

1. protocollo identificativo e data di invio della **dichiarazione Iva**, per il periodo d'imposta oggetto di comunicazione, nella quale le **operazioni attive** risultano **parzialmente o totalmente omesse**;
2. **somma algebrica** dell'ammontare complessivo delle operazioni riportate nei righi VE24, colonna 1 (**Totale imponibile**), VE31 (**Operazioni non imponibili** a seguito di dichiarazione d'intento), VE32 (**Altre operazioni non imponibili**), VE33 (**Operazioni esenti**), VE35, colonna 1 (Operazioni con applicazione del **reverse charge**), VE37, colonna 1 (**Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi**), e VE39 (**Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nell'anno oggetto di comunicazione**) della dichiarazione Iva;
3. c) importo della **somma delle operazioni** relative a: cessioni di beni e prestazioni di servizi comunicate dai **clienti soggetti passivi Iva** mediante il c.d. “**spesometro**” ([articolo 21 D.L. 78/2010](#)); cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di **consumatori finali**, **comunicate dal contribuente** mediante “**spesometro**” ([articolo 21 D.L. 78/2010](#));

4. ammontare delle **operazioni attive che non risulterebbero riportate nella dichiarazione Iva**;
5. dati identificativi dei **clienti soggetti passivi Iva** (denominazione/cognome e nome e codice fiscale);
6. ammontare degli **acquisti comunicati da ciascuno dei clienti soggetti passivi Iva** di cui al punto precedente;
7. **dati identificativi dei consumatori finali** comunicati dal contribuente (denominazione/cognome e nome e codice fiscale);
8. ammontare delle **cessioni o prestazioni comunicate dal contribuente** per ciascuno dei **consumatori finali** di cui al precedente punto.

Il **contribuente** può quindi:

- **richiedere informazioni all'Agenzia delle entrate**;
- **segnalare elementi, fatti e circostanze** dalla stessa non conosciuti;
- **regolarizzare** gli **errori** o le **omissioni** eventualmente commessi ricorrendo all'istituto del **ravvedimento operoso**. A tal proposito, nel Provvedimento in esame si ricorda che il ravvedimento è una strada percorribile anche se **la violazione è già stata constatata** o sono **iniziati accessi, ispezioni, verifiche** o altre attività amministrative di controllo. È invece **preclusa** la possibilità di ricorrere al ravvedimento dopo la **notifica di un atto di liquidazione**, di **irrogazione delle sanzioni** o, in generale, di **accertamento**, nonché dopo il ricevimento di **comunicazioni di irregolarità**.

Seminario di specializzazione

## LE ALIQUOTE IVA NEL SETTORE DELL'EDILIZIA

Scopri le sedi in programmazione >

## BILANCIO

---

### *Azioni proprie*

di **EVOLUTION**



Per azioni proprie si intendono investimenti che una società per azioni effettua nei titoli azionari da essa stessa emessi.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Bilancio e contabilità”, una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza il trattamento delle azioni proprie secondo quanto previsto dal Codice Civile all'art. 2357 c.c. e dall'OIC 28.

Pur essendo un'operazione prevista dal Codice Civile, l'acquisto di azioni proprie, se lasciata alla libera determinazione degli amministratori, potrebbe mettere a rischio l'**integrità del patrimonio** della società.

Per questo motivo l'articolo 2357, cod. civ. impone una serie di **vincoli**:

- si possono acquistare azioni proprie nei **limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili** risultanti dall'ultimo bilancio approvato;
- possono essere acquistate soltanto **azioni interamente liberate**;
- l'acquisto deve essere **autorizzato dall'assemblea** che ne fissa le modalità;
- il valore nominale delle azioni acquistate non può superare la quinta parte del capitale sociale.

Il trattamento contabile delle azioni proprie è trattato dal nuovo principio contabile OIC 28 (22 dicembre 2016), dedicato al patrimonio netto, che ha recepito le novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015.

A decorrere dai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dall'1.1.2016, tali poste non sono più iscritte nell'attivo patrimoniale, bensì in diretta riduzione del patrimonio netto, attraverso la costituzione di una riserva negativa da classificare nella voce A.X del patrimonio netto “Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio”.

Le azioni proprie **sono iscritte al costo d'acquisto in diretta riduzione del patrimonio netto**, attraverso una **riserva negativa** da classificare nella voce **A.X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio** (articolo 2424-bis cod. civ.).

La formazione di detta riserva è **concomitante all'acquisto** delle azioni stesse.

d	Riserva negativa azioni proprie in portafoglio	a	Banca c/c
---	--	---	-----------

Nel caso in cui l'assemblea decida di annullare le azioni proprie acquistate (dotate di indicazione del valore nominale), **va stornata la voce A.X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio** e in concomitanza **va ridotto il capitale sociale** in misura pari al valore nominale delle azioni annullate.

È importante evidenziare come l'**OIC 28** precisa che **l'eventuale differenza** tra il valore contabile della riserva (costo d'acquisto azioni proprie) e il valore nominale delle azioni annullate non transita per il conto economico, ma **va imputata ad incremento o decremento del patrimonio netto**.

In caso di **riduzione del capitale sociale a copertura di perdite**, la **presenza di azioni proprie** e della relativa "*Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio*" rende **indisponibile** la parte degli **utili** e delle **riserve disponibili** utilizzata per l'acquisto delle azioni proprie (c.d. *riserve utilizzate*).

Si tratta di utili e riserve disponibili corrispondenti al prezzo di acquisto delle azioni proprie, la cui sussistenza al momento dell'acquisto delle stesse ha consentito il rispetto del limite stabilito dall'articolo 2357, comma 1, cod. civ..

È necessario considerare che per le azioni proprie non è stata prevista una disciplina transitoria, quindi le novità del D.Lgs. 139/2015 vanno applicate anche alle **operazioni già in essere al 1° gennaio 2016**. Le nuove modalità di rilevazione, quindi, devono essere applicate **retroattivamente**.

In sede di apertura dell'esercizio 2016, **le azioni proprie risultanti dal bilancio 2015 andranno pertanto stornate dall'attivo patrimoniale costituendo e iscrivendo in contropartita la Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio**.



**EVOLUTION Euroconference**

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,  
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,  
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

[richiedi la prova gratuita per 15 giorni >](#)

Design by valcarenghi / freemix


## VIAGGI E TEMPO LIBERO

---

### ***Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico***

di **Andrea Valiotto**

#### **STORIA D'ITALIA**



Massimo Salvadori

Einaudi

Prezzo – 38,00

Pagine – 576

---

Dall'evoluzione dell'Italia unita fino ai primi anni Novanta del XX secolo emergono tre principali caratteristiche in un contesto che ha visto il succedersi di regimi opposti (il liberale, il fascista e il democratico-repubblicano). La prima: la contrapposizione delle forme di governo ha impresso alla storia del Paese un segno profondo di discontinuità. La seconda: in ciascuno dei tre tipi di Stato le principali forze di opposizione sono state considerate da quelle al governo come pericolosi soggetti «anti-sistema», a cui occorre impedire l'accesso al potere. La terza: le classi politiche di governo e i ceti più elevati nella gerarchia sociale hanno reagito arroccandosi in blocchi di potere oligopolistici o monopolistici. Infine, il venire meno di tali blocchi non ha prodotto né stabilità né la necessaria innovazione istituzionale.

#### **LIBRO DEGLI ANGELI E DELL'IO CELESTE**





Igor Sibaldi

Sperling & Kupfer

Prezzo – 18,00

Pagine – 440

Ognuno di noi ha un Angelo, dicevano gli antichi, e ogni Angelo è un'energia del Cielo che vuole produrre avvenimenti sulla Terra: se lo si lascia agire nei momenti importanti della vita (e sono tanti) l'Angelo mostra la via da prendere e tutto va per il meglio. A immaginarlo così, ai nostri giorni, sembrerebbe una favola: in realtà, era un'intuizione audace e profonda. La millenaria angelologia, o «scienza degli Angeli», studiava potenzialità della nostra psiche ancora sconosciute ai moderni, ed elaborava un metodo sorprendente di autoanalisi. Igor Sibaldi, celebre studioso di teologia e di psicologia del profondo, ricostruisce sia le origini del mito degli Angeli sia la teoria e la pratica dell'angelologia. Spiega come applicarla in concreto a se stessi, agli altri, alle circostanze della vita quotidiana: come intendere i propri Angeli, come interpretare le scelte che ciascun Angelo fa compiere – a volte semplicissime, a volte coraggiose – e in che modo decifrare da un punto di vista più alto le proprie incertezze e insoddisfazioni, per trasformarle in conquiste. È vero, oggi come duemila anni fa «i vostri nomi sono scritti nei Cieli». Ognuno, cioè, ha quello che veniva chiamato un io celeste, angelico, che attende di realizzarsi e di eliminare dal carattere ogni passività, ogni vittimismo. Da questo antico modo di scoprirlo la nostra psicologia ha ancora tutto da imparare.

## HAMBURG



Marco Lupo


Il Saggiatore

Prezzo – 21,00

Pagine – 248

Crepitano gli incendi autunnali sulle colline. Il primo freddo insegue come un cane uomini e donne che si riparano in una libreria. Accade ogni giorno, a ogni ora. Entrano e cercano qualcosa o nulla, il libraio li osserva avvolto in un'aura di tabacco. Poco lontano, ogni lunedì, alla stessa ora, un gruppo di sconosciuti si incontra per leggere frammenti di libri che stanno scrivendo; bevono e fumano abbottonati nel loro anonimato, si preparano ad ascoltare o a essere ascoltati. Una volta usciti dal locale, nessuno conosce più nessuno. Come una setta il loro rito è intimo, silenzioso, impronunciabile. Un giorno uno degli uomini porta con sé alcuni romanzi di uno scrittore di cui si sono perse le tracce. Li ha scovati in una libreria, racconta, con le pagine stralciate, i dorsi scorticati che prudono tra le mani come sabbia e gridando senza sillabe chiedono di essere ascoltati. Appena iniziano a leggere, l'autore li inghiotte nell'universo delle macerie di Amburgo 1943, nella tempesta di fuoco precipitata dal ventre dei bombardieri; nell'universo di un bambino ingrigito dalla polvere in un bunker sotterraneo e destinato a diventare presto un orfano, che pochi anni dopo deciderà di raccogliere tutte le schegge esiliate di questa drammatica storia. Nelle sue parole riprendono vita pani di sego ammuffiti, libagioni nelle segrete stanze del potere e i fantasmi di Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill e Adolf Hitler.

## LA DEBUTTANTE



Leonora Carrington

Adelphi

Prezzo – 17,00

Pagine – 179

Donna dall'eccentricità indomabile, Leonora Carrington fu una delle «muse inquietanti» del surrealismo, dal quale però non smise mai di tenersi a debita distanza, anche negli anni in cui viveva con Max Ernst. I suoi quadri, enigmatici e beffardi, sono oggi celebrati e ricercati, ma non meno rivelatrice è la sua opera in prosa – e in particolare questi racconti, nei quali già Breton riconosceva un vertice dello «humour nero» (definizione che a lui risale). Qui il lettore

potrà incontrare per la prima volta le sue creature predilette, esseri dalla natura sempre mutevole e indecifrabile, oscillanti tra l'aria ingannevole della nursery – deposito di sogni e relitti infantili – e l'orrore puro. Come nel racconto da cui prende il titolo la raccolta, dove una giovane debuttante, per evitare di partecipare al ballo organizzato dalla madre in suo onore, chiede a una iena il favore di sostituirla: con conseguenze feroci e esilaranti. Tutti «fantasmi di famiglia», su cui sentiamo aleggiare la risata rauca e affettuosamente crudele della Carrington. Per lei, ciò che per altri fu la scoperta della surrealtà, era la normalità stessa – come constatò sin dall'infanzia passata in una magione goticheggiante, che si poteva trasformare facilmente in un'allucinazione.

### **SS-GB. I nazisti occupano Londra**



Len Deighton

Sellerio

Prezzo – 15,00

Pagine – 504

Una sera davanti a una birra un giornalista amico di Len Deighton aveva dichiarato di considerare impossibile immaginare cosa sarebbe successo se la Gran Bretagna avesse perso la Battaglia d'Inghilterra. L'autore si era opposto ad una affermazione così categorica, visto che i piani d'occupazione di Hitler erano stati resi pubblici. «Avevo letto – spiega – parte di quei documenti e ho cominciato a chiedermi se l'ipotesi dell'Inghilterra sotto il dominio tedesco avrebbe potuto trasformarsi in un romanzo». Ne è risultata questa utopia negativa in veste di spy story; una solida ipotesi di storia controfattuale immersa dentro una cornice da thriller. Londra 1941. I tedeschi hanno vinto la guerra contro l'Inghilterra e invaso l'isola. Gli americani non sono intervenuti. Il patto Molotov-Ribbentrop, che lega Germania nazista e Unione Sovietica, regge ancora, anzi si è rafforzato con le celebrazioni comuni di amicizia, perché l'Europa sta diventando un condominio russo-germanico. Churchill non si sa che fine abbia fatto. Il re è rinchiuso nella torre. Circolano timide notizie di una resistenza. Le SS britanniche (SS-GB) imperversano. Penuria di ogni cosa, depressione sociale e personale, ed è evidente che il paese si stia impoverendo e la sua ricchezza trasferendosi in terra germanica. In questa realtà, Douglas Archer fa il soprintendente di Scotland Yard. Indaga con intelligenza e senso pratico evitando un antinazismo troppo scoperto che finirebbe coll'impedirgli ogni azione. Si

sforza di evitare che le sue inchieste più delicate finiscano avocate dal tribunale speciale degli occupanti. Grazie a questa prudenza, Doug può venire a conoscere utili segreti. Un antiquario, un trafficchino di cattiva reputazione, viene trovato ucciso con un'arma da fuoco; sulle sue braccia, delle strane ustioni. Dopo il primo avvio delle indagini, piomba negli uffici di polizia un ufficiale delle SS, di nome Oskar Huth, aiutante stretto di Heinrich Himmler. Assume la supervisione del caso e arruola Archer stesso come suo aiutante. Così l'investigatore di Scotland Yard è preso in un gigantesco gioco di spionaggio che muove tutte le pedine presenti. Intanto non muore la speranza. «“Mi sta dicendo di aver già visto una cosa simile?”. “L’hanno già vista alcuni membri del mio staff, ci troviamo al cospetto di qualcosa che potrebbe rivelarsi talmente letale, che neanche la Peste nera terrebbe il passo con le conseguenze”».



**EVOLUTION Euroconference**

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,  
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,  
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >